

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1988

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale» (988)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 5 e <i>passim</i>
CIRINO POMICINO, ministro per la funzione pubblica	3, 6, 8 e <i>passim</i>
GUIZZI (PSI)	4, 5, 8
GUZZETTI (DC)	5, 6, 7 e <i>passim</i>
LOMBARDI (DC)	6
MAFFIOLETTI (PCI)	4, 6, 7
MURMURA (DC), relatore alla Commissione ...	2, 6, 8
TOSSI BRUTTI (PCI)	7

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale» (988)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale».

Debbo anzitutto rivolgere un particolare saluto al Ministro per la funzione pubblica che per la prima volta è presente nella nostra Commissione. L'onorevole Cirino Pomicino si trova fra noi per discutere un problema molto tormentato, che speriamo di risolvere entro i termini impostici dalla Presidenza del Senato.

Debbo infatti ricordare all'intera Commissione che il disegno di legge n. 988 è stato assegnato in sede deliberante dopo un iter difficile e tormentato. Finalmente sembra che si sia giunti ad una fase positiva per risolvere tutti i problemi che stanno alla base di questo provvedimento. Infatti il Governo sul piano istituzionale si è astenuto da un'ulteriore reiterazione dei precedenti decreti-legge ed ha invece preferito presentare due disegni di legge (i nn. 988 e 989) che sono oggi all'esame della nostra Commissione. Debbo però ricordare che il disegno di legge n. 988 viene discusso in sede deliberante, mentre il disegno di legge n. 989 sarà successivamente esaminato in sede referente.

Invito il senatore Murmura a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 988, che stiamo esaminando in sede deliberante, sostanzialmente ripete il contenuto dei due precedenti decreti-legge, su cui la Commissione si è lungamente soffermata. Il primo di questi decreti-legge è decaduto per la mancata conversione entro i termini stabiliti dalla Costituzione; ciò è imputabile soprattutto all'inerzia governativa. Il secondo decreto-legge fu, invece, respinto dall'Aula del Senato, nonostante vi fosse precedentemente stata la deliberazione dell'Assemblea che riconosceva la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del medesimo e nonostante che, all'unanimità, si ritenesse che quel provvedimento rispondeva ad esigenze fortemente avvertite nell'ambito del pubblico impiego. L'approvazione di quel secondo decreto-legge si doveva considerare presupposto indispensabile per giungere a nuovi accordi riguardanti il personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali e di tutte le altre amministrazioni dello Stato.

Il disegno di legge n. 988 intende sostanzialmente soddisfare quell'esigenza di rispetto

degli impegni già sottoscritti con le organizzazioni sindacali. In effetti, esso richiama le norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali e sanciti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987. La Corte dei conti, però, ha opposto un rifiuto a registrare alcune disposizioni contenute nel suddetto decreto presidenziale, ritenendo che si collocasse nella nuova qualifica funzionale personale non avente diritto. Infatti la Corte dei conti ha ritenuto che l'inquadramento di determinati soggetti nella nona qualifica funzionale violasse i principi previsti dalla legge n. 78 del 1986.

Una simile situazione ha reso indispensabile l'adozione di un provvedimento legislativo autonomo. Non intendo ripetere in questa sede le dichiarazioni già rese sull'argomento in altre occasioni. Ritengo, però, indispensabile che il Governo rispetti gli impegni sottoscritti a suo tempo con le organizzazioni sindacali. Nel contempo, a mio parere è doveroso evitare disfunzioni e discrasie nei confronti di altre categorie del pubblico impiego. A tale inconveniente, si potrà ovviare con l'approvazione del disegno di legge n. 989, che la nostra Commissione esaminerà in sede referente.

A parere del relatore, il provvedimento al nostro esame merita una valutazione positiva. Infatti, esso sana una particolare situazione e pone nel contempo le premesse per sistemare definitivamente la complessa materia del pubblico impiego. Tuttavia debbo manifestare qualche perplessità sul contenuto dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, che prevede l'inquadramento nella nona qualifica funzionale anche per gli appartenenti all'ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali. Esprimo queste perplessità per le ragioni già esposte in precedenti occasioni e accettate da tutte le parti politiche presenti in questa Commissione. Infatti, bisogna ricordare che, nel momento del concorso, per l'esercizio di attività tecnico-professionali non si richiede il possesso di apposito diploma di laurea e del relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio di questa attività. Non riesco a comprendere

per quale motivo si debba richiedere il possesso dell'abilitazione professionale per tutte le categorie, compresa quella dei tecnici professionali. Mi riservo, perciò, di presentare uno specifico emendamento per risolvere una simile incongruità e porre fine a tutte le perplessità.

L'articolo 3 del disegno di legge ripete le disposizioni contenute nello stesso articolo del decreto-legge n. 46 del 1988. Infatti, esso contiene disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri e consentirà l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attuativi di prescrizioni normative in materia di accesso a profili professionali di qualifiche superiori, previsti dalla legge n. 312 del 1980, che per tale parte è ancora rimasta inattuata, pur avendo ormai otto anni di vigenza.

L'articolo 4 rende invece possibile anche al personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge n. 312 la partecipazione a corsi di riqualificazione del personale ministeriale previsti dalla legge n. 432 del 1981, che aveva convertito un decreto presentato nel giugno dello stesso anno. Alla mancata attuazione dei corsi di riqualificazione, a mio parere, si devono imputare alcune delle carenze riscontrate nel personale della Pubblica amministrazione.

L'articolo 5 del provvedimento concerne la corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale interessato. L'articolo 6 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento stesso. L'articolo 7 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

Debbo, inoltre, ricordare che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame. Per tutti questi motivi chiedo che il provvedimento sia approvato da questa Assemblea. Auspico altresì una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 989 (che la nostra Commissione esaminerà in sede referente) al fine di evitare disparità e discriminazioni nell'ambito del pubblico impiego. Infatti a mio parere l'approvazione contemporanea dei due disegni di legge corrisponde all'accordo politico generale esistente in questo momento. I due

disegni di legge devono avere rapida e positiva conclusione. L'approvazione di uno solo fra essi potrebbe generare discriminazioni dannose nell'ambito dell'amministrazione dello Stato.

Per queste ultime considerazioni, ritengo opportuno suggerire alla Commissione di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge n. 989 in sede deliberante.

CIRINO POMICINO, *ministro per la funzione pubblica*. La relazione del senatore Murmura e quella che accompagna il provvedimento a mio parere sono abbastanza esplicite. Non ritengo che il Governo debba fornire ulteriori precisazioni, poichè concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

In ordine all'ultima questione sollevata dal senatore Murmura, debbo però precisare che si tratta di materia di grande interesse. Il Governo considera opportuno procedere all'approvazione di entrambi i provvedimenti riguardanti il pubblico impiego, soprattutto per evitare quelle difficoltà che potrebbero sorgere a causa di discrasie temporali. La Commissione sa che il Governo è riuscito a far sospendere lo sciopero proclamato per il 2 maggio dalle tre confederazioni sindacali, che però lo hanno nuovamente indetto per il 14 maggio. È perciò indispensabile trovare una soluzione che soddisfi le esigenze del Governo di giungere nell'odierna seduta della Commissione all'approvazione di entrambi i disegni di legge. Non ho alcuna difficoltà ad impegnarmi affinché l'esame alla Camera di questo primo provvedimento inizi soltanto dopo che il Senato avrà licenziato il disegno di legge n. 989; ciò per intenderci sul rispetto delle date.

Pertanto, ribadisco che il Governo tiene in ugual misura ad entrambi i provvedimenti, e garantisce la sua disponibilità ad assicurare un *iter* parallelo per i due disegni di legge. Il calendario di lavoro prospettato risponde alle preoccupazioni dei senatori e del Governo, anche per gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUIZZI. Anche se la decisione dovrà essere nostra, prendo atto con soddisfazione della disponibilità del Ministro a far marciare parallelamente i due disegni di legge. Il ministro Cirino Pomicino ama ricordare di essere nato al Rione sanità, e ciò ci garantisce sulla sua correttezza di rispettare fino in fondo gli impegni assunti.

Concordo con l'esigenza di approvare nella seduta odierna il disegno di legge n. 988; secondo la prassi vigente, nelle deliberanti deve esserci l'unanimità, che oggi rileviamo, anche in assenza di un collega che rappresenta un partito di opposizione, il collega Pontone.

Il Ministro ha dichiarato di essere interessato in egual misura ad entrambi i provvedimenti; andiamo pertanto avanti nell'approvazione del disegno di legge n. 988 ma, *pacta sunt servanda*, dobbiamo avere la deliberante anche per l'altro provvedimento.

A tal fine, annuncio di ritirare il mio emendamento all'articolo 1, comma 4, tendente a consentire l'inquadramento nella nona qualifica anche a favore del personale della ex carriera direttiva alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980. Se non si dovesse far fronte agli impegni assunti, è chiaro che trarrò conclusioni di altra natura.

MAFFIOLETTI. Su questa vicenda siamo giunti ad una conclusione più corretta con il disegno di legge. Ci eravamo affannati più volte a dire che occorre una rapida approvazione del decreto ed eravamo pronti a farlo, ma ciò non è stato coltivato dal Governo.

È stata una vicenda densa di equivoci, e il decreto è stato respinto. Oggi vogliamo evitare una lunga discussione perchè già ne abbiamo interamente parlato.

Andiamo al punto della questione. Non so se posso fondere discussione generale ed osservazioni in un unico intervento. Ma se procediamo rapidamente, poichè abbiamo discusso più volte, potremo arrivare al dunque. Il disegno di legge nel suo insieme - e parlo di quello relativo alla nona qualifica - è accettabile, salvo che per una distorsione ed una iniquità più volte sottolineata dal relatore Murmura e dai senatori Guzzetti e Guizzi.

La questione dei tecnici-professionali altamente qualificati io non la restringerei soltan-

to all'area di chi è in possesso di un titolo, perchè essendoci un'ampia gamma, bisognerà stare attenti a comprendere coloro che esercitano nel concreto una attività di valutazione tecnica, che comporta una qualità professionale.

Non mi formalizzerei sul possesso di un titolo in quanto richiesto dai bandi, ma mi fermerei al possesso di una qualità professionale concretamente esercitata, ove richiesta dai bandi stessi, e che non basti averla ma che si sia frequentato almeno un corso post-universitario o almeno un anno di specializzazione.

È un criterio adottato anche in alcuni bandi che richiedevano non il possesso del titolo, ma la frequenza di un corso di specializzazione.

Per quanto riguarda gli archeologi e gli storici dell'arte del Ministero dei beni culturali, è questa la situazione. Non ho qui, adesso, il bando di concorso, ma spero di reperirlo rapidamente e con questo riferimento si potrebbe risolvere un problema del genere.

Risolto il problema, le aggiunzioni normative operate dal Governo rispetto al decreto sono accettabili, perchè tutte frenano una spinta rivendicativa e la inquadrano in un procedimento.

I problemi sorgono invece per il disegno di legge parallelo, quello che riguarda le carriere ad esaurimento. Lì siamo quasi in disaccordo sulla normativa per lo scivolamento nella dirigenza.

Non possiamo fare un'operazione di questo genere.

Dal punto di vista procedurale, siamo d'accordo per andare in deliberante anche su quest'altro disegno di legge perchè la norma, che ci pare corretta e giustamente fondata, riguarda una nostra analoga rivendicazione, concretizzata anche con un emendamento durante lo scorso esame e che ineriva al primo articolo, cioè il congelamento *ad personam* del possesso della qualifica del ruolo ad esaurimento, delle condizioni e dello *status* del ruolo ad esaurimento, e l'espletamento delle funzioni vicarie in collaborazione con la dirigenza, che sono già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 845.

Più oltre non vorremmo andare, non condividendo tutti gli articoli successivi. Se non ci

sono forzature in questa direzione, allora siamo per la deliberante.

Se invece qui c'è contrasto e conflitto sull'impostazione del secondo disegno di legge, allora diventa problematico aderirvi quando non condividiamo quasi niente del merito. Quindi, siamo disponibili a richiedere la deliberante (e siamo d'accordo su di essa) però ci dovrebbe essere chiarito se bisogna andare, secondo il Governo e secondo la maggioranza, fino in fondo per immettere tutti nella dirigenza (si tratta di 4.000 unità, per cui stiamo attenti) oppure se c'è la disponibilità a rivedere l'articolo 1 che mi sembra una delle norme più essenziali anche perchè le rivendicazioni erano relative allo *status* e alle funzioni (non c'erano grosse spinte dirette a far transitare tutti nella dirigenza, in blocco o quasi). È vero che nel disegno di legge di iniziativa governativa si prevedono concorsi, ma sono concorsi talmente premiati che presuppongono uno scivolamento, una norma di favore per inglobare questo personale nella dirigenza. Allora bisogna discuterne. Se si discute con l'idea di andare all'essenziale, si può procedere alla deliberante, altrimenti seguiremo le normali vie. Il mio rapido intervento non ne preclude altri sui singoli punti; sono intervenuto per dimostrare la mia piena disponibilità ad un esame conclusivo, anche in questa stessa mattina, se è possibile.

GUIZZI. Signor Presidente, prendo atto dell'unanimità della Commissione sulla richiesta della sede deliberante per il disegno di legge n. 989 al Presidente del Senato. Il senatore Maffioletti ha giustamente sottolineato che la posizione del Gruppo comunista discende dalla valutazione in concreto del provvedimento.

Personalmente sono dell'avviso di richiedere la sede deliberante; se poi non si riscontrerà unanimità in Commissione si può sempre chiedere di continuare l'esame in Aula. D'altra parte noi qui siamo sempre riusciti a realizzare larghe convergenze e una serie di accordi molto ampi, come per il disegno di legge sull'Inquirente che è il provvedimento più importante che abbiamo esaminato fino ad oggi. Quindi, sono convin-

to che riusciremo a concludere l'esame del disegno di legge n. 989 in sede deliberante; se poi dovessero sorgere dei problemi, sempre in base alla dialettica opposizione-maggioranza, si potrà concludere l'iter del provvedimento in Aula.

GUZZETTI. Signor Presidente, il Gruppo parlamentare che rappresento è favorevole alla richiesta della sede deliberante per il disegno di legge n. 989. Il rappresentante del Governo ha dichiarato che (ringrazio il ministro Cirino Pomicino per l'impegno che ha assunto) tiene all'approvazione di entrambi i provvedimenti riguardanti il pubblico impiego, ancorchè ci rendiamo conto e sappiamo che per il primo provvedimento al nostro esame esistono delle discrasie nei rapporti tra il sindacato ed il Parlamento.

Le dichiarazioni dei colleghi degli altri due Gruppi parlamentari trovano consenziente il Gruppo della Democrazia cristiana che è favorevole alla richiesta della sede deliberante per il provvedimento assegnato a questa Commissione in sede referente. Forse nella stessa giornata di oggi il presidente Elia può richiederne al Presidente del Senato il trasferimento. Ovviamente, una volta iniziato l'esame del provvedimento in sede deliberante, tale richiesta non pregiudica la possibilità, qualora insorga una divergenza rilevante, che il disegno di legge sia discusso e votato dall'Assemblea. Siccome la nostra Commissione è convocata per martedì, potremmo oggi stesso licenziare il primo provvedimento al nostro esame e la prossima settimana esaminare il disegno di legge n. 989.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, mi sembra che sia emerso l'accordo della Commissione di approvare oggi stesso il disegno di legge n. 988, anche per dimostrare ai sindacati, che hanno mantenuto la proclamazione dello sciopero per il 14, che è stato messo in moto il processo di esame di questa materia. Inoltre, è emersa anche la convergenza sull'opportunità di richiedere al Presidente del Senato di trasferire dalla sede referente alla sede deliberante il disegno di legge n. 989 e di ritirare gli emendamenti aggiuntivi presentati sul testo del provvedimento n. 988.

1^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (28 aprile 1988)

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo di trasferire tali emendamenti (tranne quelli che si riferiscono ai tecnici professionali) sul disegno di legge n. 989.

LOMBARDI. Signor Presidente, ritirerò gli emendamenti presentati dal mio Gruppo nella prossima seduta, quando, cioè, sarà accettata la richiesta di trasferire il disegno di legge n. 989 dalla sede referente alla sede deliberante.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 988 verrà esaminato questa mattina.

LOMBARDI. Allora, ritiro gli emendamenti.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, mi sembra che siamo tutti d'accordo nell'approvare oggi stesso il disegno di legge n. 988, con una sola modifica.

GUZZETTI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento di identico contenuto presentato agli articoli 1 e 2, devo sottolineare che esso non modifica sostanzialmente il provvedimento al nostro esame. Tale emendamento si riferisce al caso in cui il titolo di abilitazione professionale non sia stato richiesto per la partecipazione al concorso. Per questa eventualità si prevede, ai fini dell'inquadramento nella nona qualifica, almeno un anno di effettivo esercizio dell'attività professionale, salvo che lo stesso titolo sia stato intanto conseguito.

CIRINO POMICINO, *ministro per la funzione pubblica*. Onorevoli senatori, desidero intervenire brevemente su questo aspetto, chiedendo fin da adesso scusa se incorrerò in qualche errore nella mia esposizione, essendomi occupato fino a qualche mese fa di materie diverse. Se ho capito bene il senso dell'emendamento presentato dal senatore Guzzetti e le preoccupazioni espresse dal senatore Maffioletti, essi si riferiscono al fatto che il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'inquadramento nella nona qualifica degli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il

possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale (e non per il fatto che venga richiesto ai fini della partecipazione al concorso).

GUZZETTI. Appunto, onorevole Ministro, si parla proprio di possesso.

CIRINO POMICINO, *ministro per la funzione pubblica*. Onorevoli senatori, non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento del senatore Guzzetti, però vorrei rileggere il comma 2 dell'articolo 1 per chiarire questo problema. Esso recita: «Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale...».

L'analisi logica e grammaticale mi portano a dire (ma potrei sbagliare) che viene richiesto il titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di attività tecnico-professionali. Se, per esempio, un dipendente del Ministero dei beni culturali svolge un'attività per la quale è richiesto, al di fuori della Pubblica amministrazione, il titolo di abilitazione professionale, in questo caso gli viene riconosciuto.

GUZZETTI. Non è così.

CIRINO POMICINO, *ministro per la funzione pubblica*. Senatore Guzzetti, l'articolo dice: «per le quali - attività - «è richiesto».

Comunque, a mio giudizio, è sufficiente lasciare a verbale questa interpretazione autentica. Se poi la Commissione vuole essere più esplicita, non ho alcuna difficoltà, dopo aver dato questa interpretazione, ad accettare l'emendamento che ha trovato il consenso di tutti i senatori.

MAFFIOLETTI. È necessario chiarire questo punto: il testo dell'emendamento presentato dal senatore Guzzetti crea un parallelo tra l'abilitazione professionale richiesta per le libere professioni e la fattispecie prevista dall'articolo 1, comma 2. Un simile parallelismo può considerarsi valido solo per alcuni soggetti, per esempio per gli architetti o gli ingegneri che svolgono la

propria attività nell'ambito della pubblica amministrazione. Nell'ambito dell'articolo 1, comma 2, deve però essere garantita un'equipollenza nella valutazione dei titoli tra gli iscritti ad un albo professionale e coloro che, pur svolgendo funzioni specialistiche (ad esempio archeologi e storici dell'arte), non possiedono un titolo di abilitazione professionale. Il senatore Guzzetti ha presentato un emendamento tendente a risolvere i problemi contenuti nell'articolo 1, ma la sua formulazione non soddisfa tutte le esigenze.

Infatti l'emendamento del senatore Guzzetti stabilisce che «qualora tale titolo, per l'abilitazione all'esercizio della professione, non sia stato richiesto per la partecipazione al concorso suddetto, per l'inquadramento nella nona qualifica è richiesto almeno un anno di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività professionale, salvo che lo stesso titolo sia stato intanto conseguito». Debbo precisare che tale emendamento fa riferimento al caso in cui il titolo professionale non sia stato richiesto per la partecipazione al concorso.

GUZZETTI. Certamente tale formulazione può considerarsi incompleta e non riesce a risolvere tutte le situazioni.

MAFFIOLETTI. A mio parere una formulazione migliore sarebbe quella tendente ad equiparare il possesso dell'abilitazione professionale richiesto dal bando di concorso con l'avvenuta frequenza di corsi di perfezionamento o di specializzazione attinenti alla carriera per almeno un anno. In sintesi, il concorso richiederebbe al partecipante, oltre ovviamente al possesso del titolo di laurea, anche l'effettiva frequenza di un corso di perfezionamento o specializzazione.

✕

GUZZETTI. Bisogna però tenere presente che alcuni soggetti hanno superato un concorso in cui non era richiesta l'iscrizione ad albo professionale. Questi stessi soggetti non possono oggi essere esclusi dall'accesso alla nona qualifica funzionale adducendo che essi non posseggono l'abilitazione professionale.

MAFFIOLETTI. Infatti il titolo di abilitazione professionale non era richiesto al momento in

cui fu bandito il concorso. L'emendamento presentato dal senatore Guzzetti prevede che per l'inquadramento nella nona qualifica sia richiesto almeno un anno di effettivo esercizio della predetta attività professionale, salvo che lo stesso titolo non sia stato nel frattempo conseguito. È necessario però trovare una formulazione molto ampia che soddisfi le diverse esigenze senza cristallizzare una casistica; solo in questo modo eviteremo il sorgere di sperequazioni.

Se noi stabiliamo che il possesso del titolo di abilitazione professionale equivale all'avvenuta frequenza di corsi di perfezionamento o specializzazione attinenti alla carriera per almeno un anno, percorriamo una strada che ci consente di risolvere il problema. Infatti in questo modo si possono soddisfare diverse esigenze. Si potrebbe anche precisare che una simile soluzione riguarda anche i titoli non richiesti e nel frattempo conseguiti dagli interessati. In questo modo sarebbe anche ampliata la portata del provvedimento.

PRESIDENTE. Debbo ricordare alla Commissione che il Governo ha presentato due diversi provvedimenti, che saranno esaminati uno in sede deliberante e l'altro in sede referente. Dobbiamo perciò considerare che se noi allarghiamo il campo di azione del primo provvedimento, rischiamo di ampliarne i relativi oneri finanziari. Dobbiamo preoccuparci di applicare le disposizioni contenute nell'articolo 81 della Costituzione.

GUZZETTI. Sicuramente tutto ciò non implica un aumento degli oneri finanziari.

MAFFIOLETTI. Debbo inoltre ricordare che l'articolo 1, comma 3, recita «nonchè il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica». Tale formulazione è estremamente generica.

TOSSI BRUTTI. A mio parere la dizione del comma 2 dell'articolo 1 è troppo limitativa. Infatti la previsione in esso contenuta dovrebbe essere estesa anche a quelle attività tecnico-professionali per le quali il titolo di abilitazione non è richiesto soltanto perchè non è stato

istituito. Infatti esistono figure di tecnici professionali che si trovano in questa situazione. È necessario risolvere tale problema senza affrontare ulteriori questioni che potrebbero creare confusione nella materia.

CIRINO POMICINO, *ministro per la funzione pubblica*. Ritengo che l'interpretazione data dal Governo al problema soddisfi anche le esigenze espresse dal senatore Guzzetti. Debbo comunque precisare che il Governo non ha alcuna difficoltà a rendere più esplicite le previsioni normative.

Concordo con le affermazioni fatte dalla senatrice Tossi Brutti: è necessario in questa fase riconoscere a taluni soggetti il possesso di una determinata professionalità, pur non codificata dal possesso di un titolo di abilitazione professionale. Il Governo è fermamente intenzionato a valorizzare la professionalità del personale della Pubblica amministrazione. Ritengo che questa esigenza sia largamente avvertita anche all'interno dei Gruppi parlamentari e nell'ambito stesso del pubblico impiego. Se esiste una professionalità, questa deve essere valorizzata e riconosciuta.

A mio parere è però opportuno riflettere attentamente sull'argomento, anche se non si tratta di una questione complessa, ma di una semplice esplicitazione tecnica.

GUZZETTI. Abbiamo esaminato il disegno di legge n. 988 e mi pare si sia raggiunta una unanime convergenza. L'unica perplessità rimane legata all'articolo 1, laddove si parla di attività tecnico-professionali.

Propongo - e ritengo che su ciò potrebbe essere d'accordo anche il relatore - di riflettere un attimo su tale questione, anche approfittando della presenza dell'ufficio legislativo del ministro Cirino Pomicino. Con una breve riflessione ritengo che potremo compiere un utile e positivo lavoro; nel frattempo, il presidente Elia potrebbe chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione per il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 989.

CIRINO POMICINO, *ministro per la funzione pubblica*. Mi permetto di sollecitare l'approvazione del provvedimento.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. È una questione di tecnica legislativa, non di volontà.

CIRINO POMICINO, *ministro per la funzione pubblica*. Mi permetto di insistere; mi rendo conto che i problemi posti dalla Commissione sono particolarmente complessi, ma faccio presente che sono senza un sottosegretario ed ho difficoltà temporali ad istruire nuove pratiche. La prossima settimana, ad esempio, sono in riunione permanente e pertanto potrei delegare il Ministro per i rapporti con il Parlamento a rappresentarmi in questa sede. Pertanto, mi permetto di invitare a sospendere brevemente i lavori della Commissione, al fine di consentire alle parti politiche di concordare un emendamento all'articolo 1 che tenga conto delle osservazioni fin qui emerse.

GUIZZI. Lungi da me un ruolo ostruzionistico; infatti, credo di aver sempre fornito un contributo concreto ai nostri lavori e di non aver mai posto intralci. Ma, da un lato, vorrei che tale punto venisse analizzato in modo da fare emergere un dettato normativo rigoroso, che ricomprenda tutto; dall'altro, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, e lo dico molto sommessamente.

PRESIDENTE. Date le difficoltà emerse, non ho alcuna difficoltà a proporre una breve sospensione della seduta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori sono sospesi alle ore 13,05 e sono ripresi alle ore 13,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Comunico alla Commissione che, da un colloquio testè avuto con il presidente Spadolini, è emersa la sua disponibilità ad autorizzare il trasferimento in sede deliberante per il disegno di legge n. 989.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 988.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

*(Primo inquadramento
nella nona qualifica funzionale
del personale dipendente dai Ministeri)*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Gli emendamenti rispettivamente presentati dai senatori Guizzi, Guzzetti e Pierri sono stati ritirati dai proponenti, i quali hanno concordato la presentazione di due nuovi emendamenti, congiuntamente con i senatori Maffioletti, Tedesco Tatò, Tossi Brutti e con il relatore Murmura.

Il primo emendamento tende ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 1, dopo: «professionali», le parole: «anche se conseguito successivamente alla data di assunzione».

Il secondo emendamento è invece teso ad istituire, dopo il secondo comma, il seguente comma 2-bis:

«Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per le attività tecnico-professionali per le quali non è prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso è equiparato al titolo di abilitazione professionale».

CIRINO POMICINO, *ministro per la funzione pubblica*. Vorrei assicurare la Commissione che per questi due emendamenti non esistono problemi di copertura, anche in considerazione della dizione particolarmente ampia contenuta nell'ultima parte dei commi 3 degli articoli 1 e 2 («il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica»). Pertanto, i due emendamenti sono compresi nell'attuale previsione di copertura finanziaria; ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a questa dizione ampia contenuta negli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Prendo atto dell'assicurazione resa dal ministro Cirino Pomicino.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 1, dopo: «professionali», le parole: «anche se conseguito successivamente alla data di assunzione».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Guizzi, Guzzetti, Pierri, Maffioletti, Tedesco Tatò, Tossi Brutti e Murmura, tendente ad aggiungere il seguente comma 2-bis:

«Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per le attività tecnico-professionali per le quali non è prevista

l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso è equiparato al titolo di abilitazione professionale».

È approvato.

Vorrei assicurazione che non si creano disparità con il successivo articolo 2. Il provvedimento potrebbe, in tal caso, essere eccepito per disparità di trattamento tra il personale previsto all'articolo 1 e il personale previsto all'articolo 2.

CIRINO POMICINO, *ministro per la funzione pubblica*. Devo dire con grande chiarezza che in realtà nell'ambito dell'amministrazione dello Stato esistono alcuni casi ai quali l'articolo 1 fa riferimento. D'altra parte la rilettura del testo che abbiamo appena modificato tendeva proprio al riconoscimento delle professionalità. Ad oggi non risulta che vi sia un problema analogo nell'ambito delle Aziende e Amministrazioni ad ordinamento autonomo. Ciò nonostante il Governo farà i necessari accertamenti ed eventualmente provvederà con una successiva norma applicativa dell'articolo 2.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme il cui testo, con gli emendamenti testè approvati, risulta il seguente:

Art. 1.

*(Primo inquadramento
nella nona qualifica funzionale
del personale dipendente dai Ministeri)*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonchè il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla

predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per le attività tecnico-professionali per le quali non è prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso è equiparato al titolo di abilitazione professionale.

4. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonchè il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

È approvato.

Passiamo ai successivi articoli:

Art. 2.

(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18

maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonché il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

È approvato.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto

con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4.

4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogata.

È approvato.

Art. 4.

(Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312)

1. Ai corsi di riqualificazione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, è ammesso anche il personale assunto in servizio successivamente alla data del 13 luglio 1980 e fino alla data di

entrata in vigore della presente legge, che non sia stato inquadrato, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o livello corrispondente alla qualifica di assunzione in servizio.

2. Ferme restando, per il personale di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le decorrenze e le modalità degli inquadramenti nei profili professionali di livello superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sarà inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di assunzione in servizio di ruolo.

È approvato.

Art. 5.

(Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, nonchè sanatoria dei decreti-legge non convertiti)

1. Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi della presente legge, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1987, n. 537, e 26 febbraio 1988, n. 46.

È approvato.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269, mentre, per quanto attiene l'articolo 4, al relativo onere, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1989 e in lire 29 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per gli anni medesimi, recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE